



6^a Commissione Consiliare
"Commissione per le Politiche Europee,
Internazionali e per i Programmi della
Commissione Europea"
Il Presidente

Prot. n. 5558 14 MAG 2013

Al Sig. Presidente
del Consiglio regionale
SEDE

OGGETTO: RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3 l.r. n. 22/09 e dell'art. 115 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – DRAFT (COMP-A3/JW/vn)- scadenza 15 maggio 2013.

Caro Presidente,

ti trasmetto, unitamente alla presente, la risoluzione adottata dalla 6^a Commissione Consiliare "per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea" nella seduta del 14 maggio 2013 in merito alla partecipazione della Regione Abruzzo alla consultazione di cui all'oggetto, al fine del successivo invio alla Commissione europea.

Cordiali saluti.

Emiliano Di Matteo



Consiglio Regionale

6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

RISOLUZIONE N. 2/2013

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3 l.r. n. 22/09 e dell'art. 115 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – DRAFT (COMP-A3/JW/vn)- scadenza 15 maggio 2013 - assegnata alle Commissioni consiliari con il n. PA 114/13

L'anno duemilatredecim, il giorno 14 del mese di maggio, presso la Sala D'Annunzio del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunita la 6^a Commissione Consiliare di cui al Decreto n. 6 del 25 febbraio 2013 del Presidente del Consiglio Nazario Pagano, convocata con nota prot. 5339 del 9 maggio 2013.

Presidenza: Emiliano Di Matteo

Consigliere segretario: in assenza del consigliere segretario eletto svolge le funzioni il consigliere Emilio Nasuti.

Consiglieri presenti: Di Matteo + delega, Prospero delegato dal consigliere Terra, Nasuti, Veri, Di Pangrazio;

Consiglieri assenti: Federica Chiavaroli, Terra, De Matteis, Stati, Sulpizio, Caramanico, Costantini, Acerbo, Caporale, Saia.

La VI^a Commissione consiliare

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (2007/C 306/01) pubblicato nella GUUE n. C. 306 del 17 dicembre 2007;

VISTO l'art 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI gli artt. 3 e 4 della l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*);

VISTO l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;





*Consiglio Regionale
6^ Commissione Consiliare*

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 103 del 24 maggio 2011 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 370 del 31 maggio 2011;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 131/10 del 30.10.2012 con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo- Annualità 2012-2013;

VISTA la DGR 246/C dell'8 aprile 2013, con la quale la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale, ai fini della successiva approvazione, gli indirizzi in materia europea 2013;

ATTESO che sia il verbale del Consiglio regionale n. 131/10 sia la menzionata deliberazione della Giunta regionale individuano, tra le iniziative di interesse regionale cui partecipare in fase "ascendente" nell'ambito del processo di partecipazione delle Regioni alla normativa dell'Unione europea, anche quella riguardante la revisione della disciplina degli aiuti di Stato e la "Modernizzazione degli aiuti di Stato nei settori chiave";

CONSIDERATO che, in data 20 Marzo 2013, la Commissione europea ha reso pubblica la proposta di regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – DRAFT (COMP-A3/JW/vn)-, lanciando una consultazione con scadenza il 15 maggio 2013;

CONSIDERATO, altresì, che nonostante la consultazione non sia indetta ai sensi della procedura di cui all'art. 24 della legge 234/2012 è ad essa propedeutica e preordinata e, pertanto, si applica per analogia la normativa regionale sopra richiamata riferita al citato art. 24, l. 234/2012;

VISTI, in relazione alla "Modernizzazione degli aiuti di Stato nella UE" :


- il parere del Comitato delle regioni pubblicato nella GUCE del 19/1/2013, serie C, 17/25;
- la posizione delle autorità italiane del 5 aprile 2012;

DATO ATTO che la Commissione ha ritenuto opportuno chiamare in audizione, al fine di acquisire le loro posizioni in merito, le parti sociali e imprenditoriali interessate dalla revisione della disciplina richiamata;

AUDITI, nella seduta della Commissione del 24 aprile 2013, i rappresentanti della CGIL Abruzzo, Confindustria Abruzzo, Confapi Abruzzo, CNA L'Aquila e del Componente del CAL Sabrina Ciancone, Sindaco di Fontecchio, quale delegato del CAL;

VISTE in merito alla suddetta consultazione:

- la DGR n. 330/C del 6/5/2013 (PA n. 117/2013) con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22/09, propone all'approvazione della VI Commissione consiliare le proprie osservazioni che sono state elaborate tenuto conto della posizione assunta dalle Regioni nei coordinamenti tecnici della Commissione Affari Comunitari ed Internazionali della Conferenza





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

delle Regioni e delle Province autonome e del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnata alle Commissioni consiliari in data 13 maggio 2013;

- la Deliberazione n.11 del 3 maggio 2013 con la quale il CAL ha espresso le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10, co.1, lett. e) della l.r. 41/2007;

TENUTO CONTO dei contributi inviati dalla CONFAPI Abruzzo e dalla CGIL Abruzzo, dei richiamati pareri, posizioni e osservazioni e delle audizioni;

RILEVATO che:

- le osservazioni proposte dalla Giunta regionale con la D.G.R. n.330/C del 6/5/2013 sono state espresse prima della redazione definitiva del "Contributo tecnico delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta della Commissione di revisione del Regolamento (CE) 1998/2006" sottoposto con lettera del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 7.05.2013 alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riunione del 9 maggio 2013 e già trasmesso al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la Giunta regionale ha trasmesso a questa Commissione consiliare il testo definitivo del citato contributo, al quale la Regione Abruzzo ha partecipato, al fine di consentire a questa Commissione di tenere conto delle integrazioni allo stesso apportate rispetto alla versione precedente;

- nel testo definitivo del contributo le Regioni, tra l'altro, fanno richiesta alla Commissione europea:

- d'innalzare la soglia *de minimis* da 200 a 500 mila euro;
- di una riattivazione condizionata dello strumento degli "aiuti di importo limitato"

CONSIDERATO che:

- le osservazioni deliberate dalla Giunta regionale contengono già molte delle posizioni espresse dalle parti sociali audite nella seduta del 24 aprile 2013;
- che la posizione ultima delle Regioni in merito alla soglia *de minimis* è di richiederne l'innalzamento a 500.000,00 Euro;
- che la posizione del Comitato delle regioni, del CAL e di alcune parti sociali è di richiedere l'innalzamento della soglia *de minimis*;

RITENUTO, per quanto considerato e rilevato,

- di adottare le osservazioni proposte dalla Giunta regionale con DGR n. 330/C del 6/5/2013 (PA n. 117/2013) tenendo conto delle integrazioni contenute nel testo definitivo del "Contributo tecnico delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta della Commissione di revisione del Regolamento (CE) 1998/2006";





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea

- di integrare le suddette osservazioni della Giunta regionale con le osservazioni pervenute dal CAL e con le considerazioni dei soggetti auditi in Commissione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli delle Commissioni I, II, III, IV e V al prosieguo dell'iter della proposta in esame, assegnata alle stesse con il n. PA 114/13, e alle osservazioni che in sede di approfondimento approverà questa Commissione;

CONSIDERATO che il termine della consultazione europea scade il 15 maggio 2013;

A MAGGIORANZA dei presenti, voti 25 a favore e 6 astenuti;

DELIBERA DI APPROVARE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1) Con specifico riferimento alla **soglia del *de minimis***, la menzionata proposta di regolamento conferma il massimale di 200.000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. In ogni caso, si evidenzia a tale riguardo che la Commissione europea si è riservata la possibilità di valutare ulteriormente la questione, nel corso del processo di revisione di tale proposta. Ciò implicherà la valutazione dell'impatto conseguente all'incremento del massimale.

In merito si suggerisce un **innalzamento della soglia *de minimis* da 200 a 500 mila euro**. Un massimale più alto, come evidenziato nel contributo tecnico delle Regioni e delle Province autonome, consentirebbe, infatti, di intervenire più incisivamente ed efficacemente in situazioni di fallimento del mercato aventi caratteristiche del tutto atipiche rispetto alla gamma di fallimenti del mercato già codificati dalla Commissione europea e oggetto di discipline specifiche, le quali risultano inadeguate alla correzione del fallimento e all'innescamento di un effetto incentivante (come accade nelle aree montane). L'innalzamento della soglia, inoltre, come evidenziato dal Comitato delle Regioni, favorisce quella maggiore concentrazione sui casi rilevanti per il mercato interno che la Commissione giustamente persegue.

In alternativa e, comunque in subordine, si suggerisce il mantenimento del vigente massimale (200.000,00), da riferire, però, non più a tre esercizi finanziari, bensì ad un biennio.

2) Considerato il permanere, nel territorio italiano e in quello della regione Abruzzo, di condizioni quali la stretta creditizia, la difficoltà di accesso ai finanziamenti in particolare da parte delle PIM, il crollo della domanda, la recessione che hanno evidenti ripercussioni sulla situazione economica delle imprese spesso aggravate dai ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, si chiede alla Commissione europea di prendere in considerazione l'ipotesi di riattivare lo strumento degli aiuti di importo limitato, quale aiuto di stato compatibile ai sensi della deroga 107§3 b), subordinato a notifica preventiva perché di importo superiore alla soglia di 200 mila euro ed eventualmente sottoponibile a condizioni che limitino al minimo le distorsioni della concorrenza evidenziate dalla Commissione europea nella Comunicazione 2011/C6/05.





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

3) L'articolo 1 della proposta di regolamento esclude dal campo di applicazione gli "*aiuti concessi a imprese in difficoltà (...)*". Come è noto gli aiuti concedibili alle imprese in difficoltà sono attualmente disciplinati dagli "*Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*", di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Nell'attuale quadro economico, come evidenziato, molte imprese vivono serie difficoltà di carattere finanziario ed economico, a causa, principalmente, di penalizzanti restrizioni nell'accesso al credito. A tali difficoltà si sommano anche quelle causate dall'impossibilità di riscuotere i crediti maturati, tra i quali anche quelli nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L'attuale contesto di riferimento è caratterizzato, infatti, da una crisi economica che si è ulteriormente acuita rispetto a quella che ha investito tutte le economie a partire dal 2008.

Si suggerisce, pertanto, di prevedere l'applicazione di specifiche deroghe al divieto di concedere aiuti *de minimis* a favore di imprese in difficoltà, previa autorizzazione da parte della Commissione europea, nella fattispecie di cui trattasi.

Si chiede, in particolare, di voler considerare una sospensione temporanea del divieto di concedere aiuti ad imprese in difficoltà stante il perdurare della crisi dell'economia reale ulteriormente aggravatasi rispetto al 2008; la sospensione del suddetto divieto potrebbe essere limitata nel tempo e subordinata ad un'autorizzazione della Commissione europea riferita all'applicazione temporanea di tale deroga nello Stato membro che dimostri, tramite indicatori, la condizione di difficoltà delle imprese dello Stato membro, imputabile a fattori esogeni al management dell'impresa stessa; la deroga potrebbe essere eventualmente limitata a determinate forme di intervento, quali ad esempio garanzie, cogaranzie o controgaranzie per l'accesso al credito.

Si chiede, infine, di specificare nel testo del Regolamento che non sono considerate imprese in difficoltà, per il periodo interessato, le PMI costituite da meno di tre anni, purché non ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4) La proposta di regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano un **registro centrale degli aiuti de minimis** che, a parere della Commissione, costituirebbe lo strumento per garantire che nessun aiuto "de minimis" abbia incidenza sulla concorrenza.

Si ritiene, al contrario, molto più rispondente alle esigenze di controllo di cui trattasi, l'istituzione di un **registro europeo degli aiuti de minimis**.

Le ragioni a sostegno di tale suggerimento sono essenzialmente le seguenti:

a) difficoltà di effettuare il controllo sul rispetto delle disposizioni e della imputabilità degli *aiuti de minimis* nel caso di gruppi e associazioni di imprese, di acquisizioni, fusioni e scissioni, ovvero nel caso di imprese controllate da imprese aventi sede in altro Stato membro o che controllano imprese aventi sede in altro Stato membro;





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea

- b) difficoltà di effettuare il controllo sul rispetto delle disposizioni e della imputabilità degli *aiuti de minimis* nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, transfrontaliera e transazionale, riconducibili alle autorità di gestione;
- c) difficoltà di effettuare il controllo sul rispetto delle disposizioni da parte delle Regioni transfrontaliere che spesso concedono *aiuti de minimis* ad imprese che operano sui versanti di un confine, in modo diretto o attraverso proprie filiali;
- d) risparmio di spesa per tutti gli Stati membri che devono istituire il proprio registro centrale.

In sintesi, l'istituzione di un registro europeo degli *aiuti de minimis* consentirebbe di effettuare più accurate verifiche in ordine al rispetto del massimale per impresa, con conseguente miglior impiego di risorse pubbliche.

In subordine, ovvero qualora la Commissione europea ritenesse di non avvalersi di un registro europeo, ma dei singoli registri nazionali, sarebbe opportuno - come evidenziato nel contributo tecnico delle Regioni e delle Province autonome - che essi avessero matrici analoghe per rendere i controlli basati sui registri realmente efficaci e, comunque, per svolgere un'azione dissuasiva sui beneficiari che operano in diversi Stati membri; che fossero direttamente accessibili e consultabili da parte di tutte le amministrazioni a ciò accreditate.

4) Per quanto riguarda il testo della proposta di Regolamento:

- a) al **Considerando n. 5** si suggerisce di fare riferimento, per le imprese operanti nel settore del trasporto delle merci, a limitazioni riconducibili alle attività svolte e non alle imprese di cui trattasi, in considerazione del fatto che le stesse potrebbero svolgere più di un'attività; dovrebbe essere inoltre esplicitata la deroga al divieto di concedere aiuti di Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi, nel caso in cui l'acquisto di mezzi di trasporto fosse funzionale al superamento o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione europea, così come previsto dall'articolo 18 del Reg. (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 (*Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*);
- b) all'**articolo 1 (Campo di applicazione)**, si suggerisce, al fine di assicurare una maggiore coerenza con il Reg. (CE) 800/2008, una riformulazione del testo che faccia riferimento alle attività svolte piuttosto che alle imprese alle quali non è possibile concedere *aiuti de minimis*.

Al paragrafo 2 dell'articolo 1, si suggerisce di eliminare la previsione in base alla quale gli Stati membri devono garantire, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, per circoscrivere e documentare le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento per le quali non è possibile beneficiare degli *aiuti de minimis*. Infatti, tale previsione si tradurrebbe, se mantenuta, in un rilevante aggravio procedurale soprattutto per le piccole e micro imprese che non dispongono di contabilità separata.





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

c) All'articolo 2 (*Definizioni*) si suggerisce di prevedere, con riferimento alle imprese in difficoltà, quanto esplicitato dall'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008 in base al quale non è considerata un'impresa in difficoltà, per il periodo interessato, una PMI costituita da meno di tre anni, purché non ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

d) All'articolo 3 (*Aiuti de minimis*), paragrafo 5, ai fini della determinazione del periodo di tre esercizi finanziari, si suggerisce di indicare, come periodo di riferimento convenzionale, quello coincidente con l'anno solare, in quanto maggiormente utilizzato dagli Stati membri; il riferimento all'anno solare porterebbe le amministrazioni pubbliche a calcolare il rispetto del plafond con riferimento ai medesimi esercizi finanziari, anche alla luce delle implicazioni che scaturiranno dalla istituzione del registro sugli aiuti de minimis.

Al paragrafo 8, con riferimento, in particolare, alla fattispecie della scissione delle imprese, in cui si prevede che in mancanza della possibilità di ripartire oggettivamente gli aiuti pro-quota, l'importo integrale degli aiuti de minimis (concesso prima della scissione) sia assegnato rispettivamente a ciascuna delle nuove imprese, si suggerisce di prevedere, in ogni caso, una ripartizione pro-quota da imputare a ciascuna delle nuove imprese. La ripartizione potrebbe anche essere determinata in misura identica per ciascuna impresa che nasce dal processo di scissione di quella originaria. Si ritiene, infatti, irragionevole l'attribuzione dell'aiuto nella sua interezza a tutte le imprese risultanti dall'operazione di scissione.

Discorso analogo occorre fare in relazione alla fusione di più imprese che nel richiedere nuovi aiuti "de minimis" devono tener conto del cumulo di tutti gli aiuti "de minimis" concessi a ciascuna delle imprese oggetto di fusione nei tre esercizi precedenti. Tale soluzione scoraggia le fusioni e le acquisizioni tra e delle imprese che, invece, è politica della Commissione favorire. Considerare una media dei singoli aiuti "de minimis" concessi alle imprese facenti parte della fusione/acquisizione sarebbe più equo e non disincentivante.

Tutto ciò, inoltre, come evidenziato nel contributo tecnico delle Regioni e delle Province autonome, si ripercuote sulla gestione del registro degli aiuti. Di ogni impresa si dovrebbero infatti seguire le sorti, per verificare se nella sua vita essa da luogo a fusioni, acquisizioni, scissioni, entra a far parte di gruppi o ne esce, ecc. Ogni variazione avrebbe conseguenze sulla sua "contabilità" "de minimis", che dovrebbe essere registrata, andando a modificare i dati già ad essa riferiti, magari inserendo soggetti nuovi ai quali dovranno essere imputati aiuti che in realtà non sono stati concessi né erogati loro.

A ciò si aggiungano le difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione di tale principio agli aiuti concessi nell'ambito di Programmi Operativi finanziati con Fondi Strutturali soggetti alle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni (vincolo di alienazione).

E DI TRASMETTERE LA PRESENTE RISOLUZIONE





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

alla Commissione europea - DG Concorrenza e, per opportuna conoscenza, al:

- Ministro per gli Affari Europei;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- alla Giunta della Regione Abruzzo;
- al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni in caso di consultazione;
- al Consiglio delle Autonomie Locali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Emilio Nasuti

IL PRESIDENTE
Emiliano Di Matteo





CONSIGLIO REGIONALE

Al Presidente

Prot. 5560

L'Aquila, 14 MAG. 2013

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Concorrenza
State aid Registry
1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 - SAM - *de minimis* review
Mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

e p.c.

Al Ministro per gli Affari Europei

al Presidente del Senato della Repubblica

al Presidente della Camera dei Deputati

alla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome

alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
Legislative delle Regioni e delle Province
Autonome

alla Giunta della Regione Abruzzo

Al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione
Interistituzionale
Giunta regionale- Regione Abruzzo

Al Consiglio delle Autonomie Locali della
Regione Abruzzo


Oggetto: Partecipazione della Regione Abruzzo alla Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ref.: HT.3572 - SAM - *de minimis* review. Trasmissione delle osservazioni.



Con riferimento alla Consultazione della Commissione europea, richiamata in oggetto, trasmetto le osservazioni della Regione Abruzzo approvate dalla VI Commissione consiliare con Risoluzione n.2 del 14/5/2013.

Cordiali saluti

Nazario Pagano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nazario Pagano', written over the printed name.